



COMUNE DI GIAVE

POLITICA - ORGANI DI GOVERNO

SINDACO

Ordinanza N. 22 del 04/05/2020

Oggetto: Nuove misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19.

IL SINDACO

VISTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

VISTO il D.L. n. 19 del 25.03.2020 , Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 ;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02.04.2020 ;

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna nn. 1/19 emanate in materia di contratto al diffondersi dell'epidemia da Covid-19 ;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020;

VISTI in particolare l'art. 1 lettera dd) e l'allegato n. 5 del DPCM 10 aprile 2020, per quanto attiene le prescrizioni relative agli esercizi commerciali ;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 19 del 13 aprile 2020, prot. n. 4272 ;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27 aprile 2020 le cui disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio;

VISTA l'ordinanza n. 20 del 2 maggio 2020 emanata dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;

RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del d.lgs n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale Rappresentante della Comunità Locale nell'ambito del territorio comunale;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

DATO ATTO che il Comune ha distribuito tramite la Compagnia barracellare a tutti i residenti uno stock di mascherine ;

PRESO ATTO che l'uso della mascherina e dei guanti aiuta a limitare la diffusione del virus, in aggiunta alla misura di igiene delle mani;

VISTA la competenza in merito;

VISTI lo Statuto Comunale e il d.lgs n. 267/2000;

VISTA la Legge n. 689/1981 ;

VISTO il D.L.gs. 285/1992;

Per le motivazioni sopra esposte;

ORDINA

- E' fatto obbligo a chiunque intenda accedere ad un esercizio commerciale di indossare idonea mascherina e guanti monouso, che devono essere mantenuti per l'intero periodo di permanenza all'interno della struttura ;**

2. Sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare i congiunti intesi in senso estensivo(es. genitori, fratelli, cognati, zii, nonni e persone legate da uno stabile legame affettivo) , purchè venga rispettato il divieto di assembramento e distanziamento di almeno 1 metro e vengano utilizzate opportune protezioni bocca e naso;
3. Gli spostamenti individuali dei soggetti adulti, sia a piedi che in auto o altro mezzo di locomozione, sono consentiti anche con la presenza di figli minori, rimanendo a carico del genitore l'obbligo di far rispettare al minore la distanza dagli estranei. Con specifico riferimento al regime sanzionatorio, si applicano le norme di cui all'art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, conformemente a quanto sancito dall'art. 3 del suddetto Decreto;
4. Tutte le persone fisiche possono trasferirsi o spostarsi dentro il territorio regionale, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, per comprovate esigenze lavorative, di assoluta necessità ovvero per motivi di salute ; e' inoltre consentito spostarsi tra componenti di uno stesso nucleo familiare, al di fuori dei confini del comune di residenza, per raggiungere seconde case di proprietà o in affitto, al fine di poter procedere al migliore mantenimento e cura del bene immobile , precisando che lo spostamento deve avvenire in giornata;
5. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, a esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Per le attività di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, pizzerie, paninoteche, gelaterie, pasticcerie, si conferma la modalità di servizio con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto,; è consentita inoltre la modalità con asporto diretto da parte dei clienti, previa effettuazione di ordini on-line o telefonici, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
6. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto. E' consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria all'aperto in luogo pubblico a piedi e in bicicletta, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività ;
7. È consentito recarsi nei comuni limitrofi in Uffici , studi professionali e attività commerciali non presenti in paese per provvedere al disbrigo di pratiche o all'acquisto di beni necessari ed essenziali .
8. Gli esercizi commerciali, inclusi i tabacchini, ai sensi delle norme nazionali e regionali possono restare legittimamente aperti al pubblico ma è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco;
9. Il Cimitero comunale, pur garantendo il regolare svolgimento dei servizi funebri, rimarrà chiuso ai visitatori fino a completamento delle operazioni di pulizia e disinfestazione ; stesso discorso vale per i parchi e la pineta comunale ;
10. Sono vietate le attività di commercio ambulante in forma itinerante su tutto il territorio comunale, per qualsiasi categoria merceologica fino al 17 maggio ;

11. Rimane sospeso il mercato del sabato su posteggio , per qualsiasi categoria merceologica fino al 17 maggio ;
12. E' vietata l'attività di volantinaggio ;
13. Attesa la mancanza nel territorio del Comune di Giave , e' considerato motivo di assoluta necessità per la cura e l'igiene della persona lo spostamento nei Comuni limitrofi nei quali venga consentita dal 11 maggio 2020 la riapertura delle attività inerenti servizi quali barbieri , saloni di parrucchieri, estetisti , nel rispetto delle condizioni fissate nell'ordinanza regionale n. 20 ;
14. La chiusura al pubblico degli uffici comunali, con limitazione dell'apertura, previo appuntamento telefonico, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, e il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00. Il contingentamento degli accessi agli uffici comunali nel numero di 1 utente per ufficio, previo appuntamento telefonico che valuti l'effettiva esigenza di recarsi in Comune ed eventuale attesa fuori dall'edificio comunale. Durante l'eventuale permanenza negli uffici è fatto obbligo rispettare le misure di sicurezza previste dai DPCM.

Si precisa che fermo restando il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati, nonché l'obbligo di mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, si considerano come motivati da assoluta necessità, tutti quegli spostamenti, all'interno del territorio comunale di Giave, di bambini, adolescenti e disabili, accompagnati da altri componenti maggiorenni appartenenti allo stesso nucleo familiare, volti a favorire la loro frequentazione di terreni di proprietà, in locazione, in comodato o in usufrutto. Si dovrà assicurare la cura e la pulizia dei terreni, e in particolare lo sfalcio delle erbacce prima dell'inizio della stagione ad elevato rischio incendi , e inoltre, allo scopo di favorire la frequentazione di spazi all'area aperta da parte di bambini, potrà svolgersi inoltre attività motoria e/o sportiva. Rimane pertanto vietato organizzare incontri e radunarsi con persone estranee al nucleo familiare.

Si precisa che gli imprenditori agricoli possono recarsi nella propria azienda per la cura e il sostentamento degli animali , nonché per la cura di seminativi e pascoli finalizzati al sostentamento degli animali . Gli stessi imprenditori possono spostarsi nel centro più vicino al paese qualora debbano acquistare granaglie o mangimi per i propri animali;

E' consentita, ai componenti del nucleo familiare l'uscita per la conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneti ed attività ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare e per porre in essere tutti gli interventi finalizzati al presidio e alla prevenzione incendi, comprese le operazioni utili in particolare per quanto attiene il taglio del legnatico, la pulizia di siepi, la ripulitura e raccolta di fieno , pulizia rovi, materiale secco di qualsiasi natura dei franchi di confine dei terreni agricoli e delle area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri . Restano consentiti gli approvvigionamenti di cibo agli animali detenuti nelle località campestri.

È consentita l'attività di tosatura degli ovini, anche con specialisti del settore, purché il servizio venga svolto senza il contatto diretto tra le persone, in totale sicurezza e garantendo il distanziamento fisico tra operatori non inferiore ad un metro.

Si precisa che è possibile procedere con le attività di accudimento di animali da affezione, secondo quanto già affermato con le direttive del Ministero della Salute. Gli spostamenti relativi alla cura degli animali di affezione rientrano nell'ambito della deroga relativa ai motivi di salute, in quanto sono da estendersi anche alla sanità animale;

Tali prescrizioni si applicano dalla data odierna fino al 17 maggio 2020 , fatte salve ulteriori e nuove disposizioni.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza si fa espresso riferimento al D.P.C.M. 26 aprile 2020 e relativi allegati e all'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020 .

INVITA

Tutta la cittadinanza ad osservare le predette prescrizioni.

AVVERTE

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e al sito internet comunale , e mediante affissione negli esercizi commerciali.

Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante applicazione della sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 400,00 ad € 3.000,00 in base all'art. 3 del D.L. n. 19 del 25.03.2020

Le violazioni amministrative alla presente ordinanza sono accertate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e le sanzioni sono irrogate dal Prefetto.

In materia di pagamento in misure ridotta si applicano 1, 2 , 2.1 dell'art. 202 del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero ;
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero ;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento ;

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza :

- al Prefetto di Sassari ;
- all'Agente di Polizia municipale ;
- al Comando Stazione Carabinieri di Giave ;
- al Comando Forestale e V.A. di Bonorva ;
- alla Compagnia Barracellare di Giave ;
- agli esercizi commerciali.

Il Sindaco

Giave, 04/05/2020

Sig.ra URAS MARIA ANTONIETTA

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate